



Collegio di Garanzia dello Sport  
Sezione controversie di ammissione  
ed esclusione dalle competizioni  
professionistiche

Prot. n. 00850/2022

## IL COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT

Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 49/2022, presentato, in data 11 luglio 2022, dalla società S.S. Teramo Calcio s.r.l. contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) avverso la delibera del Consiglio Federale FIGC dell'8 luglio 2022, pubblicata in pari data con C.U. n. 7/A, che ha respinto il ricorso proposto alla Co.Vi.So.C. da parte della società di Teramo e non ha concesso alla stessa la Licenza Nazionale 2022/2023, con conseguente non ammissione della società medesima al campionato di Serie C 2022/2023; la relazione Co.Vi.So.C. del 7 luglio 2022 richiamata in delibera, che ne costituisce parte integrante; nonché avverso ogni atto presupposto e precedente, anche se non conosciuto, tra cui la decisione Co.Vi.So.C dell'1 luglio 2021, nonché, ove occorra, previo accertamento di illegittimità e annullamento del Sistema delle Licenze Nazionali 2022/2023 Lega Italiana Calcio Professionistico, pubblicato con C.U. n. 222/2022, sulla perentorietà del termine nonché al titolo I, paragrafo I, ed in particolare le lettere E), F), nella parte in cui non consentono depositi ed integrazioni successivi al termine considerato perentorio del 22 giugno 2022 da parte di Co.Vi.So.C. e del Consiglio Federale FIGC.

Respinge il ricorso.

Spese compensate.

Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica certificata.

Così deciso in Roma, in data 18 luglio 2022.

Il Presidente  
F.to Raffaele Squitieri

Il Relatore  
F.to Ferruccio Auletta

Depositato in Roma, in data 18 luglio 2022.

Il Segretario  
F.to Alvio La Face